



R.ETE.  
IMPRES E ITALIA

Audizione

CAMERA DEI DEPUTATI  
VIII Commissione  
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

Roma 15 Giugno 2010  
ore 11,00

Atto n. 220



**OSSERVAZIONI E PROPOSTE ALLO  
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, RECANTE NORME IN MATERIA  
AMBIENTALE**

**ATTO N° 220**

Con la legge 308/2004, all'articolo 1, il Governo ha ottenuto un'ampia delega per adottare uno o più decreti di modifica e correzione del D.Lgs. 152/2006, denominato codice ambientale.

Il documento proposto all'attenzione delle Commissioni non ha sfruttato questa possibilità.

Infatti, pur ritenendo necessaria l'introduzione delle disposizioni tese a regolamentare compiutamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al titolo I, per un più conforme recepimento della Direttiva 2008/1/CE, e delle modifiche alla parte seconda relative alla procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione d'Impatto Ambientale, nelle quali sono configurate delle utili semplificazioni dei procedimenti, il provvedimento ha mancato l'occasione per introdurre altrettanto necessarie semplificazioni per le imprese, soprattutto per quelle micro e piccole, riguardo le procedure autorizzative e per la gestione delle risorse idriche e degli scarichi, previsti nella parte terza del codice ambientale.

Ciò detto riteniamo che le semplificazioni apportate nei procedimenti autorizzatori, mantenendo le garanzie di tutela ambientale e della salute dei cittadini, comporteranno benefici in termini semplificatori e di riduzione di costi per le imprese.

In particolare l'allargamento dell'istituto "dell'autorizzazione in via generale" per le emissioni in atmosfera è un esempio significativo di procedimento semplice ed egualmente efficace per la tutela dell'ambiente.

Tale previsione dovrebbe essere estesa anche ad altre fattispecie tra le relazioni ambientali delle imprese: acque, rumore, rifiuti.

Al contempo il provvedimento presenta alcune criticità su cui invitiamo il Parlamento ad un ulteriore approfondimento per giungere ad un dettato legislativo più efficace, chiaro ed efficiente.



In particolare si fa riferimento al sistema sanzionatorio che viene proposto, che, non distinguendo tra inadempienze per errori formali ed atti illegittimi o illeciti, conduce a configurare sanzioni non proporzionate e oltremodo onerose.

Inoltre l'aver mutato, in riferimento all'oggetto delle procedure di AIA e VIA, il termine "impianto" con il termine "stabilimento", comporta sicuramente un aggravio degli obblighi delle imprese che, in caso di modifiche anche parziali, dovranno sempre considerare il coinvolgimento dell'intero stabilimento.

Per quanto concerne le disposizioni relative alla tutela dell'aria ed alla regolazione degli impianti termici civili, vogliamo portare l'attenzione su due specifici effetti:

- l'introduzione, all'articolo 267 comma 4, di una previsione limitativa di uno specifico tipo di certificati verdi, al di là della giustezza della previsione, appare fuori contesto, non comprendendo la sua inclusione nel codice ambientale laddove sarebbe giusto e logico prevedere l'inserimento di una tale disposizione all'interno del corpo legislativo che regola l'utilizzo di detti certificati, armonizzandola con i diversi contenuti avanzati anche dalle recenti direttive europee in materia e delle ultime proposte del Governo;
- con riferimento alle disposizioni relative agli impianti termici civili, riteniamo necessario intervenire al fine di coordinare le disposizioni del d.lgs 152/2006 con le norme di settore presenti nei provvedimenti in materia di sicurezza degli impianti e di risparmio energetico, attuare una armonizzazione a livello territoriale ed operare le necessarie semplificazioni, evitando duplicazioni degli adempimenti richiesti;
- resta infine da chiarire quali limitazioni sono poste dal decreto sull'uso di determinati combustibili per alimentare gli impianti termici con particolare riguardo agli scarti di legno vergine, trucioli ed altro materiale simile non rientrante nella categoria dei rifiuti.

Di seguito sono elencate le proposte di modifica al decreto, oggetto di proposta già in passato, per definire un complesso di norme più applicabili e gestibili nelle piccole e micro imprese.



**PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.  
152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE**

PARTE SECONDA: PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)

➤ **Proposta di emendamento n. 1**

**All'articolo 2 dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:**

Al comma 3) dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "e presentare" sono inserite le parole "in forma scritta"

**Motivazione**

Nell'ambito della regolamentazione della procedura di consultazione di cui all'articolo 14 del dlgs 152/06, è necessario precisare, per ovvi motivi, che potranno essere accolte solamente le osservazioni che perverranno in forma scritta.

➤ **Proposta di emendamento n. 2**

**Al comma 20 dell'articolo 2, lettera b), dopo le parole "anche su supporto cartaceo" sono inserite le seguenti parole:**

e sono eliminate le parole "in un congruo numero di copie"

**Motivazione**

La proposta di emendamento intende uniformare le richieste degli enti ed autorità su tutto il territorio nazionale anche in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla semplificazione.

➤ **Proposta di emendamento n. 3**

**Al comma 22 dell'articolo 2, lettera a), le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle parole "novanta giorni"**



### **Motivazione**

Si tratta di un aumento dei tempi necessari per il rilascio del provvedimento di VIA, incompatibile con le necessità di semplificazione delle procedure amministrative e burocratiche.

## **PARTE V: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

### ➤ **Proposta di emendamento n. 4**

**All'articolo 3 comma 2 lettera b) eliminare le parole: "negli scarichi idrici, nei rifiuti"**

### **Motivazione**

Nella vigente normativa contenuta nel dlgs 152/06 si includono anche i solventi contenuti nei prodotti, ma non quelli contenuti negli scarichi idrici e nei rifiuti. L'ipotesi di estendere i solventi contenuti negli scarichi idrici e nei rifiuti come inquinanti atmosferici non ci sembra adeguata. Peraltro tale fattispecie è già trattata nei titoli specifici relativi alla tutela delle acque e di gestione dei rifiuti.

### ➤ **Proposta di emendamento n. 5**

**All'articolo 3, comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:**

**bb) al termine del comma 1 è inserita la seguente frase: "Sono escluse le emissioni diffuse il cui convogliamento non è tecnicamente possibile od economicamente sostenibile e che non pregiudicano la salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione limitrofa".**

### **Motivazione**

La modifica proposta prevede una semplificazione burocratica rilevante per un numero molto elevato di imprese. Inoltre l'autorizzazione di tali tipologie di emissioni non apporta alcun beneficio ambientale, in quanto il loro controllo risulta essere estremamente difficoltoso e poco significativo.

### ➤ **Proposta di emendamento n. 6**

All'articolo 3, comma 4, lettera c), eliminare le parole: "disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione".

### **Motivazione**

Tale previsione potrebbe comportare una complicazione rilevante dal punto di vista tecnico per le imprese.

#### ➤ **Proposta di emendamento n. 7**

**All'articolo 4, dopo il comma 30, sono inseriti i seguenti commi:**

**30bis)** All'Allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera g) relativa all'elenco degli impianti e delle attività di cui all'articolo 272, comma 2, è modificata come segue:

**“g) Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.”**

**30ter)** All'Allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte le seguenti lettere:

**“oo) Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g.**

**pp) Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti alcalini.”**

### **Motivazione**

Le proposte riguardano l'inserimento di attività che hanno le stesse condizioni di ridotto inquinamento delle altre attività dell'elenco.

**30quater)** Al termine degli allegati alla parte V allegato III parte VII appendice punto 2 lettera d), è inserita la seguente frase: “Si considera convenzionalmente un contenuto medio di solvente organico nei rifiuti conferiti del 35 % in peso. Nel caso l'impresa ritenga di avviare allo smaltimento quantitativi più elevati di Composti Organici Volatili, dovrà allegare appositi certificati di analisi.”

### **Motivazione**

Si tratta di una semplificazione burocratica e di una riduzione dei costi rilevante per un numero molto elevato di imprese a fronte di nessuna possibilità di danni all'ambiente.

#### ➤ **Proposta di emendamento n. 8**

**All'articolo 3 dopo il comma 30 è inserito il seguente comma:**

**30bis)** Dopo l'articolo 297 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è introdotto il seguente articolo:



“Articolo 297bis  
Semplificazioni per le piccole imprese

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e del Territorio emana un decreto per l'introduzione della autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese dei diversi settori.
2. Nella compilazione del Decreto sono rispettati i seguenti criteri:
  - l'autorizzazione sostituisce ogni atto conseguente ai procedimenti previsti in materia ambientale della legislazione vigente, di comunicazione, notifica ed autorizzazione delle imprese con le PA;
  - l'autorizzazione unica è emanata da una unica autorità competente per tutti gli aspetti ambientali;
3. Il procedimento a cui le imprese dovranno attenersi dovrà essere semplice, chiaro, ed evitare di imporre ulteriori costi alle stesse.”

**Motivazione**

E' necessario intervenire in modo radicale nella semplificazione delle regole che disciplinano la materia delle autorizzazioni ambientali, attraverso, tra l'altro:

- il superamento o la semplificazione delle procedure autorizzative;
- la previsione di un'autorizzazione generale che comprenda in un unico atto tutti gli atti di assenso preventivo e tutti i nulla osta successivi alla realizzazione di una attività in un unico assenso autorizzativo, che faccia salve le esigenze di semplificazione ed i vincoli di tutela ambientale ed igienico - sanitari imposti dall'ordinamento interno e da quello europeo.
- la previsione di misure premianti per i responsabili del procedimento che accelerino i tempi di istruttoria e che operino nell'ottica di favorire la realizzazione dell'investimento.
- la riformulazione della disciplina sugli sportelli unici per le attività produttive, per trasformarli in vere strutture abilitate al rilascio di un unico atto di assenso autorizzativi.